Costituzione della Repubblica di Lumenaria

Costituzione della Repubblica di Lumenaria

Approvata dal Senato il 5 Maggio 2020

Indice

Sommario

Capitolo I: Diritti fondamentali	3
Capitolo II: Ordinamento della Repubblica	
Sezione I – Senato	3
Sezione II – Formazione delle leggi	4
Sezione III – Presidente della Repubblica	4
Sezione IV – Il Governo	5
Sezione V – La Magistratura	6
Capitolo III: Simboli dello stato	6

Capitolo I: Diritti fondamentali

Articolo 1: Lumenaria è una Repubblica Democratica fondata sul popolo, il quale esercita il potere attraverso le forme e i limiti imposti dalla Costituzione.

Articolo 2: Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge senza distinzioni di razza, genere, età, orientamento sessuale, religione o opinione politica.

Articolo 3: Il potere appartiene al popolo rappresentato dal Senato.

Articolo 4: Ogni cittadino della Repubblica è libero di esprimere la propria opinione. La censura, di alcun genere, è proibita.

Articolo 5: La Repubblica è una micro-nazione laica.

Articolo 6: Il diritto di voto è concesso ad ogni cittadino della Repubblica. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico, il diritto di voto non può essere limitato se non per sentenza penale.

Articolo 7: Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, del nome e della cittadinanza.

Articolo 8: La libertà e la segretezza di ogni forma di comunicazione sono inviolabili. La loro violazione può avvenire solo se motivato dall'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Articolo 9: Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, è diritto di ogni cittadino difendersi in giudizio.

Articolo 10: Nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso.

Articolo 11: La Costituzione è la legge fondamentale dello stato.

Articolo 12: La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni regolamentate.

Capitolo II: Ordinamento della Repubblica

Sezione I – Senato

Articolo 13: Il Senato è eletto a suffragio universale e diretto. Il numero di senatori elettivi è 8, più il Presidente della Repubblica, in totale 9. Ogni cittadino può essere eletto senatore.

Articolo 14: Il Senato viene eletto ogni giorni sessanta, la durata non può essere prorogata se non per legge. Le elezioni del Senato avvengono un giorno prima dello

scioglimento del precedente. Fino a che il nuovo Senato non si è riunito è prorogato il potere del precedente.

Articolo 15: Il Senato elegge fra i suoi componenti il Presidente del Senato. Il Presidente del Senato è colui che diventa Presidente Supplente della Repubblica in caso il Presidente della Repubblica non possa adempire ai suoi doveri.

Sezione II – Formazione delle leggi

Articolo 16: La funzione legislativa è esercitata dal Senato.

Articolo 17: L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, ai Senatori e al Presidente della Repubblica.

Articolo 18: Le leggi sono Promulgate dal Presidente della Repubblica entro giorni tre dall'approvazione.

Articolo 19: Il Referendum popolare è indetto se richiesto da metà della popolazione per proporre, modificare o abrogare, parzialmente o totalmente una legge o un atto avente valore di legge. La legge determina le modalità del Referendum.

Articolo 20: La funzione legislativa non può essere delegata al Governo in nessun caso.

Articolo 21: Il Governo non può, senza la delega del Senato, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Articolo 22: Il Senato autorizza la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica o importano modificazione di leggi.

Articolo 23: Perché una legge ordinaria passi è necessario che essa ottenga una maggioranza minima in Senato del cinquanta percento più uno. Le leggi di modifica costituzionale devono ottenere una maggioranza dei tre quarti del Senato, la legge passerà una seconda volta in esso una settimana dopo la prima votazione e perché passi deve ottenere nuovamente una maggioranza pari o superiore ai tre quarti del Senato.

Sezione III – Presidente della Repubblica

Articolo 24: Il rappresentante della Nazione è il Presidente della Repubblica, il quale viene eletto dal Senato riunito in seduta comune ogni giorni ottanta.

Articolo 25: L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno della micronazione ed estera, eccetto che a quella di Senatore di Lumenaria.

Articolo 26: Due giorni prima che scada il termine del mandato, il Presidente del Senato convoca in seduta comune il Senato per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Articolo 27: Il Presidente della Repubblica è Capo di Stato e rappresenta l'unità micronazionale, è Senatore durante l'arco di tutto il suo mandato, indice le elezioni del Senato e ne fissa la prima riunione. Autorizza le iniziative di legge e del governo, indice i referendum

popolari nei casi previsti dalla Costituzione. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati intermicronazionali e previa quando occorra l'autorizzazione del Senato e conferisce le onorificenze della Repubblica.

Articolo 28: Il Presidente della Repubblica può, una volta sentito il Presidente del Senato sciogliere il Senato. Non può sciogliere il Senato negli ultimi tre giorni del suo mandato, a meno che essi non coincidano in tutto o in parte con gli ultimi tre giorni della legislatura.

Articolo 29: Nessun atto o decreto del Presidente della Repubblica è valido se non controfirmato dai Ministri interessati, che ne assumono la responsabilità. Gli atti con valore legislativo devono essere controfirmati anche dal Presidente del Consiglio.

Articolo 30: Il Presidente della Repubblica non è responsabili degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni tranne che per alto tradimento e attentato alla costituzione. In tal caso è messo in stato di accusa dal Senato riunito in seduta comune.

Articolo 31: Il Presidente della Repubblica una volta eletto presta giuramento nel Senato riunito in seduta comune.

Sezione IV – Il Governo

Articolo 32: Il Governo è costituito dal Presidente del Consiglio e dai Ministri, che costituiscono assieme il Consiglio dei Ministri. Il Presidente della Repubblica nomina i Ministri su proposta del Presidente del Consiglio.

Articolo 33: Il Governo deve avere la fiducia del Senato, che accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata. Entro due giorni dalla sua formazione il Governo chiede al Senato la fiducia. Il voto contrario non importa l'obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo del Senato e non può essere messa in discussione prima di un giorno dalla sua presentazione.

Articolo 34: Il Presidente del Consiglio dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri.

Articolo 35: Il capo di governo, o Presidente del Consiglio, viene eletto ogni giorni sessanta dai cittadini attraverso un referendum popolare. Il Presidente del Consiglio propone al Presidente della Repubblica i nominativi dei Ministri anch'essi rieletti dopo giorni sessanta.

Sezione V – La Magistratura

Articolo 36: Il potere giudiziario appartiene alla Magistratura. Essa costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Articolo 37: Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

Articolo 38: La magistratura dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Capitolo III: Simboli dello stato

Articolo 39: La bandiera Lumenarense è un tricolore, verde, bianco e blu a bande oblique. La banda bianca taglia sulla diagonale ed è più stretta degli altri due colori. In alto a destra è presente una stella che può essere anche la Stella d'Italia.

Articolo 40: Lo Stemma dello stato è quadrato con campo verde e blu, un ulteriore quadrato ruotato di gradi quarantacinque di campo bianco al centro al centro con all'interno un grifone di colore giallo.

Articolo 41: Il motto della Repubblica di Lumenaria è "Per aspera ad astra"

4 Maggio 2020

Seconda Costituente composta da: Filippo Zanardi, Elia Berini e Francesco Gianfranco

Membri Prima Costituente:

Tilippo Kanardi

Vittorio Canovi

Andrea Ellena

Andrea Minasi